



agosto 1935, n. 1614, punto c), includeva nello esonero dall'obbligo della cessione le "imprese di assicurazione per i titoli che rappresentavano impieghi prescritti per la copertura di rischi assunti all'estero in valuta estera" quale doverasi considerare la valuta estera consegnata dall'I.H.A. al predetto Consolato.

Pertanto, l'I.H.A., chiedendo l'applicabilità a suo favore del disposto del citato art. 1782 c.c., prospettava al Ministero del Tesoro - con nota n. 3030 in data 8 maggio 1954 - la possibilità di disporre la restituzione della residua valuta da parte del Consolato d'Italia in Egitto, alla locale Rappresentanza dell'I.H.A., al fine di consentire di soddisfare le proprie attuali esigenze in Egitto.

A tale richiesta, il detto Ministero, con lettera 20 dicembre 1954, ha confermato il suo punto di vista e cioè che il "cambio da applicarsi alla suddetta somma di Lire egiziane 657,35 dev'essere quello vigente all'epoca (1940) dell'effettuato deposito di Lire egiziane 1.616,29 di cui faceva parte la somma stessa".